



COMUNE DI TRIGOLO

SERVIZI SOCIALI

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa 3 26018 TRIGOLO

Tel. 0374 370122 Fax 0374 370537

C.F. e p. IVA 00304290190

REGOLAMENTO SOCIO – ASSISTENZIALE

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Trigolo esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'art. 13 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di concorrere all'eliminazione di sostituzioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Al fine della valutazione economica dei fruitori dei servizi erogati dal Comune di Trigolo si applicano i criteri unificati di cui al D.L. 31/03/1998 n. 109, come modificati dal D.L. 03/05/2000 n. 130.

ART. 2: INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Trigolo regola le seguenti attività:

- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Servizio di Telesoccorso;
- Interventi complementari al S.A.D., quale il Servizio Pasti a Domicilio;
- Aiuti economici per il Minimo Vitale;
- Contributi economici;
- Integrazione di rette per strutture residenziali;
- Integrazione rette Centro Socio – Educativo;
- Servizio di trasporto per anziani e invalidi civili.

ART. 3: AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Il seguente Regolamento applica le disposizioni del D.L. 31/03/1998, n. 109 come modificate dal D.L. 03/05/2000 n. 130 ai fini dell'accesso alle prestazioni socio-assistenziali erogate dall'Amministrazione del Comune di Trigolo, non destinati alle generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche stabilite dal presente ordinamento.

Restano escluse dall'ambito applicativo, l'integrazione al minimo, la maggiorazione sociale delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale e ogni altra prestazione previdenziale nonché la pensione e l'assegno di invalidità civile e le indennità di accompagnamento assimilate.

ART. 4: CRITERI DI CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate si rileva l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.), determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art 8. Per rendere più agevole il presente Regolamento, in ogni tabella di riferimento che riguardi la compartecipazione di spesa da parte del fruitore, l'I.S.E. dello stesso verrà diviso per 13, ottenendo così il valore mensile.

Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto, per i servizi di cui agli artt. 10 – 11 – 12 – 13 – 15, dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini Irpef.

Per quanto riguarda il servizio regolato dall'art. 14, l'Amministrazione Comunale di Trigolo considera il reddito dei ritenuti agli alimenti definiti dall'art. 433 del Codice Civile (come previsto dall'art. 59 comma 52 della L. 27/12/1997 n. 449).

L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati dall'art. 5, e l'indicatore della situazione patrimoniale, determinata dall'art. 6, rapportata al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza del D. L. 109/1998 e qui riportata all'art. 7.

All'inizio di ogni anno solare la situazione economica equivalente dovrà essere rivalutata dagli Uffici competenti.

In caso di variazione economica, verificatasi successivamente al periodo a cui è riferita l'ultima dichiarazione sostitutiva presentata e che modifichi oltre il 40% la situazione dello stesso, si assume una nuova dichiarazione.

ART. 5: CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita Iva, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini Irpef risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residente nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva; a tal fine va assunta anche la base imponibile determinata ai fini dell'Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2,3,4.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificazioni di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni e quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione dalla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotata in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di relazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri dai Regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti non appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Il modello di dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art 4 comma 6 del D.L. 109/1998, approvato dall'art. 2, comma 2 del D.P.C.M. del 18/05/2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di Lit. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a Lit. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.

ART. 6: CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il seguente Regolamento integra l'indicatore della situazione reddituale con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerato a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini Ici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;
- b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4.

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Dalla somma di valori del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Lit. 50.000.000, elevata a Lit. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito pari a 0,10.

ART. 7: SCALA DI EQUIVALENZA

L'indicatore della situazione economica equivalente è dato dalla combinazione tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale rapportata, mediante divisione, al parametro desunto dalla seguente scala di equivalenza (come da tabella 2 del D.L. 109/1998).

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- Maggiorazione di 0,2 m caso di assenza del coniugo e presenza di figli minori
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3. comma 3, della L. 5/02/1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%
- Maggiorazione di 0,2 poi nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa

ART. 8: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 4/1/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/10/1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare. Il presente regolamento prende in considerazione la dichiarazione sostitutiva UNICA, resa ai sensi del D.P.C.M. del 18.05.2001, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.L. n. 109/98 modificato dal D.L. n. 130/2000).

Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 5, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 6 e le informazioni necessarie all'applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.

Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli Istituti di Credito o di altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6 del D.L. n. 109/98, approvato dal D.P.C.M. del 18.05.2001, allegato A, deve essere presentata, assieme alla richiesta di prestazione, all'Ufficio Servizi Sociali.

ART. 9: REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

Il Comune di Trigolo revocherà i benefici concessi nel caso in cui si accertino che la dichiarazione dei redditi presentata sia incompleta o non corrisponda a verità.

ART. 10 : SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Per Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) si intende un insieme di prestazioni ed interventi forniti presso il domicilio dell'utente diretti a prevenire o rimuovere situazioni

di bisogno, di emarginazione e di disagio, in collaborazione con i servizi sanitari di base, la cui finalità mira al miglioramento del livello di vita dell'utente all'interno del proprio ambito familiare e sociale, onde evitare il più possibile i ricoveri impropri o l'Istituzionalizzazione.

I destinatari dell'intervento, che devono essere sempre residenti nel Comune di Trigolo sono:

- a) Anziani ultrasessantacinquenni soli od in coppia parzialmente o totalmente non autosufficienti, cui nessuno possa assicurare una adeguata assistenza,
- b) Anziani ultrasessantacinquenni, la cui autosufficienza sia gravemente compromessa, inseriti in nuclei familiari,
- e) Anziani ultrasessantacinquenni temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari,
- d) Persone in condizioni di totale non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Le prestazioni erogate sono:

- a) cura ed igiene della casa,
- b) cura ed igiene della persona,
- c) prestazioni di lavanderia e stireria,
- e) prestazioni di lavanderia e stireria;
- d) preparazione del pasto;
- e) sostegno psicologico;
- f) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano,

g) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui l'utente possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;

h) Disbrigo di commissioni varie (spesa, istruzione di pratiche, etc.);

i) Quant'altro si convenga necessario dall'Assistente Sociale in accordo con l'Assistente Domiciliare.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona. La domanda di accesso al servizio deve essere compilata su apposito modulo predisposto dal Comune corredata dalla dichiarazione dei redditi e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica, così come definita dall' art. 6 del presente regolamento. La stessa deve essere presentata all'Assistente Sociale, negli orari d'ufficio, il quale potrà richiedere ogni ulteriore informazione che ritenga necessaria al fine di valutare la domanda.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione della domanda viene determinata dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base di un progetto proposto dall'Assistente Sociale comprendente le modalità, gli orari ed il tipo di prestazioni da erogare all'utente (susceptibili di cambiamenti nel corso del tempo) in base alle sue esigenze ed alla disponibilità del servizio. Nel caso in cui vengano presentate contemporaneamente più domande e la disponibilità di servizio sia esigua, verrà data la priorità di ammissione al servizio a quegli utenti che vertono in condizioni socio - economiche precarie.

Nel caso in cui non vi fosse la disponibilità temporanea, per motivi di servizio, di soddisfare le varie richieste, le stesse saranno inserite nella lista d'attesa e verranno soddisfatte in base alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per casi particolarmente urgenti che saranno stabiliti dall'Assistente Sociale.

COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che beneficiano del S.A.D. partecipano al costo del servizio in base alla tabella qui sotto riportata:

Situazione economica entro il minimo vitale	Nessun contributo
Situazione economica compresa fra L. 751.000 e L. 1.000.000 mensili	20% del costo del servizio, pari a L. 4.200 orarie
Situazione economica compresa fra L. 1.001.000 e L. 1.500.000 mensili	40% del costo del servizio, pari a L. 8.400 orarie
Situazione economica compresa fra L. 1.501.000 e L. 1.700.000 mensili	70% del costo del servizio, pari a L. 14.700 orarie
Situazione economica superiore a L. 1.700.000 mensili	100% del costo del servizio, pari a L. 21.000 orarie

Il costo del servizio è di L. 21.000 orarie, le variazioni verranno annualmente aggiornate con provvedimento della Giunta Comunale.

La valutazione economica deve essere seguita avendo come riferimento, non solo il reddito dell'assistito, ma di tutti quelli che con lui convivono.

ART. 11 : SERVIZIO PASTI AL DOMICILIO

Il Servizio Pasti al Domicilio è un intervento complementare del Servizio di Assistenza Domiciliare, ha, di conseguenza, le stesse finalità e consiste nella consegna del pasto caldo di mezzogiorno direttamente al domicilio dell'utente.

DESTINATARI

Il servizio viene erogato a favore di quelle persone anziane ultrasessantacinquenni che vivono da sole od in coppia nel Comune di Trigolo e a coloro che non sono più in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto quotidiano o che necessitano di un controllo nel proprio regime alimentare, in questo caso il Comune provvede alla consegna gratuita del pasto, ma il costo dello stesso deve essere interamente sostenuto dall'utente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'attivazione di tale servizio può essere richiesta o dallo stesso interessato o da chiunque avverta la sua situazione di bisogno. La domanda di ammissione al servizio deve essere presentata all'Assistente Sociale, durante gli orari d'ufficio, debitamente compilata su appositi moduli e corredata dalla dichiarazione dei redditi e da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazioni della situazione economica, così come definita dall'art. 6 del presente regolamento. L'Assistente Sociale ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che ritenga necessaria al fine di valutare la domanda.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione della domanda al Servizio Pasti al Domicilio viene determinata dal Responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale, previa valutazione dello stesso.

Nel caso in cui vengano presentate più domande contemporaneamente e la disponibilità del servizio sia limitata, la priorità verrà concessa a coloro che vertono in condizioni economiche precarie. Nel caso in cui, invece, non vi fosse la disponibilità, per motivi di servizio, di soddisfare le varie richieste, le stesse verranno inserite nella lista d'attesa e verranno soddisfatte in base alla data di presentazione della domanda, eccezion fatta per quei casi particolarmente urgenti che verranno verificati dall'Assistente Sociale.

COSTO DEL SERVIZIO

I soggetti che beneficiano del Servizio Pasti al Domicilio partecipano al costo del servizio in base alla tabella qui sotto riportata:

Situazione economica entro il minimo vitale	Nessun contributo
Situazione economica compresa fra L. 751.000 e L. 1.000.000 mensili	30% del costo del servizio, pari a L. 2.310 al pasto
Situazione economica compresa fra L. 1.001.000 e L. 1.200.000 mensili	50% del costo del servizio, pari a L. 3.850 al pasto
Situazione economica compresa fra L. 1.201.000 e L. 1.500.000 mensili	80% del costo del servizio, pari a L. 6.160 al pasto
Situazione economica superiore a L. 1.501.000 mensili	100% del costo del servizio, pari a L. 7.700 al pasto

Il costo del servizio è stimato in L. 7.700, le variazioni verranno aggiornate annualmente con provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 12: SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il Servizio di Telesoccorso viene garantito dal Comune di Trigolo in convenzione con il Corpo volontari del soccorso di Soresina. La gestione del servizio è quindi completamente a carico di quest'ultima Amministrazione, mentre per quanto concerne i costi, il Comune di Trigolo interviene per le spese derivanti dalla convenzione. Tutti i rimanenti costi (acquisto, canone dell'apparecchio, etc.) sono a carico dell'utente indipendentemente dal suo reddito.

DESTINATARI

Hanno diritto ad accedere a tale servizio:

- anziani ultrasessantacinquenni la cui autosufficienza sia compromessa,
- invalidi civili,

in entrambe i casi è condizione necessaria che il richiedente viva da solo nel Comune di Trigolo.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di attivazione del servizio deve essere effettuata dall'interessato su apposito modulo disposto dall'Amministrazione Comunale. Tale domanda deve essere presentata all'Assistente Sociale, negli orari d'ufficio, la quale avrà il compito di accertarsi delle effettive condizioni del possibile utente.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione della domanda viene determinata dal Responsabile dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale, previa valutazione della stessa.

ART. 13 : INTERVENTI ECONOMICI

Il Comune di Trigolo si riserva di intervenire a livello economico solo nei confronti di quei cittadini e/o nuclei familiari che non siano in grado autonomamente di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali e che si trovino in stato di bisogno.

L'assistenza economica erogata si divide in:

- a) minimo vitale,
- b) contributi economici una tantum.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'eventuale richiesta di assistenza economica deve essere effettuata dall'interessato su apposito modulo predisposto dal Comune di Trigolo e corredata da dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione dell'atto di notorietà concernenti le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica, come definito dagli artt. 3 e seguenti del presente regolamento.

La stessa deve essere presentata all'Assistente Sociale, durante gli orari di ufficio, il quale potrà richiedere ogni ulteriore informazione necessaria al fine di valutare la domanda.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione viene determinata dal Responsabile del Servizio Sociali su proposta dell'Assistente Sociale.

MINIMO VITALE

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

La soglia del minimo vitale è pari all'importo della pensione minima INPS da lavoro dipendente per individuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, da rivalutare ogni anno:

a) delle spese forfettarie annuali di riscaldamento L. 500.000 limitatamente al periodo 15.10/15.04;

b) delle spese forfettarie annuali di locazione per l'unità, abitativa occupata fino ad un massimo di L. 700.000;

e) dell'importo forfettario annuali fino ad un massimo di L. 700.000 per il mutuo per la prima casa di abitazione:

Il punto a) è cumulabile sia con b) che con c).

La situazione economica dell'individuo e/o del nucleo familiare si calcola come stabilito dagli artt, 3 e seguenti del presente Regolamento.

I destinatari dell'intervento sono tutte quei nuclei familiari residenti nel Comune di Trigolo il cui reddito non sia superiore al minimo vitale, che non abbiano proprietà immobiliari eccezion fatta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore non superi la soglia di L. 50.000.000.

E' motivo di esclusione dal minimo vitale l'esistenza di persone ritenute agli alimenti, come da art. 433 del Codice Civile.

CONTRIBUTI ECONOMICI UNA-TANTUM

L'Amministrazione Comunale si riserva di concedere dei contributi economici che non abbiano natura continuativa, ma che vengano erogati occasionalmente.

Tali contributi possono essere concessi per:

a) gravi situazioni di bisogno particolarmente urgenti, causate da situazioni non prevedibili, liquidabili in un'unica soluzione, opportunamente accertate dall'Assistente Sociale compatibilmente con le possibilità di bilancio sentita la Giunta Comunale;

b) coprire parzialmente le spese riguardanti le utenze domestiche. Tali contributi possono essere concessi solamente una volta nell'arco dell'anno solare a persone anziane ultrasessantacinquenni e/o nuclei familiari in difficoltà.

Per quanto concerne il punto b), non possono essere chiesti contributi da persone con una situazione economica superiore al doppio del minimo vitale e il contributo forfettario annuale del Comune rispetta la seguente tabella:

Situazione economica compresa fra L. 751.000 e L. 1.000.000	L. 400.000
Situazione economica compresa fra L. 1.001.000 e L. 1.200.000	L. 300.000
Situazione economica compresa fra L. 1.201.000 e L. 1.500.000	L. 250.000

La suddetta tabella sarà confermata o variata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 14: INTEGRAZIONE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI

Il ricorso al ricovero in strutture residenziali avviene per quelle persone anziane e/o inabili che presentino condizioni psico - fisiche precarie, di totale o parziale non autosufficienza, le quali non abbiano familiari in grado di occuparsi di loro.

DESTINATARI

I destinatari di tale servizio possono, quindi, corrispondere a:

- anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti,
- soggetti portatori di handicap,
- minori.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di

Trigolo almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18//6/1931 n. 733 e dall'art. 279 dei R.D., 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio soccorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'utente o chi ne cura gli interessi deve rivolgere la domanda all'Assistente Sociale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio riguardante la situazione economia reddituale e patrimoniale, di cui agli artt. 3 e seguenti del presente Regolamento, dell'utente, del suo nucleo familiare e dei ritenuti agli alimenti (definiti dall'art. 433 del Codice Civile), nel caso in cui questi non corrispondano al nucleo familiare del potenziale utente.

COSTO DEL SERVIZIO

L'Assistente Sociale istituisce una pratica nella quale è tenuto a verificare se l'intervento del Comune è realmente necessario ed in che misura deve essere. Per fare ciò deve controllare e calcolare, la situazione economica dell'interessato.

Il ricoverato è tenuto a pagare la retta della struttura in cui viene ricoverato con:

- 1) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura e godimento,
- 2) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, etc), facendo salva una franchigia, di L. 7.000.000 necessaria in caso di decesso della stesso,
- 3) il patrimonio immobiliare,
- 4) i beni mobili.

All'utente deve però essere lasciata una cifra mensile pari a L. 120.000 (rivalutabile all'inizio di ogni anno dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Assistenza),

Nel caso in cui l'interessato non abbia i mezzi per poter coprire totalmente i costi della struttura in cui è ricoverato, allora l'Assistente Sociale deve verificare che non vi siano i cosiddetti ritenuti agli alimenti. Se così fosse allora il Comune di Trigolo deve obbligatoriamente intervenire per saldare il rimanente costo della retti della struttura, fatto salvo che al ricoverato deve essere assicurata una quota del proprio reddito per le spese personali previste nei termini di legge.

Qualora l'interessato avesse familiari ritenuti agli alimenti, questi sono obbligati ad intervenire a seconda delle loro condizioni economiche, come da tabella seguente (eseguita secondo i parametri stabiliti dalla scala di equivalenza):

Situazione economica entro il minimo vitale	Nessuna partecipazione alla spesa
Situazione economica compresa fra L. 751.000 e L. 1.000.000 mensili	9% del rimanente costo della spesa
Situazione economica compresa fra L. 1.001.000 e L. 1.500.000 mensili	13% del rimanente costo della spesa
Situazione economica compresa fra L. 1.501.000 e L. 1.700.000 mensili	17% del rimanente costo della spesa
Situazione economica compresa fra L. 1.701.000 e L. 2.000.000 mensili	21% del rimanente costo della spesa
Situazione economica superiore a L. 2.001.000 mensili	100% del costo del servizio

Nel caso in cui anche con la partecipazione di spesa da parte dei ritenuti agli alimenti, proporzionata alle loro condizioni economiche, quest'ultima non fosse saldata, allora il Comune di Trigolo dovrà intervenire coprendo il rimanente costo.

AMMISSIONE AL SERVIZIO

L'ammissione e la quota di partecipazione a tale servizio viene stabilita dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base dell'istruttoria dell'Assistente Sociale.

ART. 15 : INTEGRAZIONE RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)

Nel caso in cui nel Comune di Trigolo fossero residenti dei portatori di handicap ammessi al Centro Socio Educativo, allora l'Amministrazione Comunale è tenuta ad

intervenire al pagamento della retta dello stesso, rivalendosi poi sul nucleo familiare dell'utente, oppure sui familiari ritenuti agli alimenti, tramite il pagamento di una retta di frequenza, secondo la seguente tabella:

Situazione economica entro il minimo vitale	L. 100.000
Situazione economica compresa fra L. 751.000 e L. 1.000.000 mensili	L. 200.000
Situazione economica compresa fra L. 1.001.000 e L. 1.200.000 mensili	L. 300.000
Situazione economica compresa fra L. 1.201.000 e L. 1.500.000 mensili	L. 400.000
Situazione economica compresa fra L. 1.501.000 e L. 1.700.000 mensili	L. 500.000
Situazione economica superiore a L. 1.701.000 mensili	L. 600.000

ART. 16 : SERVIZIO TRASPORTO PER ANZIANI ED INVALIDI CIVILI

Il Comune di Trigolo offre la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio di trasporto, che avviene attraverso l'utilizzo del mezzo comunale, a persone anziane ultrasessantacinquenni la cui autosufficienza sia parzialmente o totalmente compromessa ed a soggetti riconosciuti invalidi civili almeno al 66%, solo ed esclusivamente per effettuare presso l'Ospedale di Crema, di Soresina e i poliambulatori di Castelleone:

- 1) prelievi di sangue,
- 2) fisioterapie,
- 3) visite mediche specialistiche;
- 4) terapie,

Situazione diverse da quelle sopracitate saranno valutate di volta in volta dall'Assistente Sociale e sottoposte al Responsabile del Servizio Sociale. Tali situazioni, diverse in ogni

caso, comporteranno una compartecipazione economica del costo del trasporto pari ad 1/5 del costo di un litro di carburante per ogni KM. percorso, comprensivo delle manutenzioni, con somme introitabili dagli uffici preposti.

L'utente deve presentare all'Assistente Sociale, negli orari d'ufficio, la domanda per usufruire del suddetto servizio allegando la certificazione della terapia ed il programma stabilito. In base alla disponibilità del mezzo comunale, l'Assistente Sociale darà risposta entro 7 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Trigolo, li